



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 16 settembre 2004

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETA' PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005

Percentuale squadre ospitate (art. 30, secondo comma, Regolamento LNP)

È fissata nel 18% per le gare di Campionato di Serie A TIM e di Serie B TIM.

Nel caso in cui una società disponga di un campo di gioco agibile per la presenza di un numero di spettatori inferiore alla capienza minima indicata all'art. 2, comma 2, lettera a) del Regolamento L.N.P., la quota di partecipazione sugli incassi (18%) spettante alla società ospitata viene aumentata di una percentuale corrispondente alla capienza mancante rispetto alla capienza minima richiesta dal Regolamento L.N.P.

La maggiorazione di cui al paragrafo precedente non si applica per capienze inferiori di non più di 1.000 posti rispetto alla capienza minima richiesta dal Regolamento L.N.P.

La percentuale in oggetto si intende sugli incassi sia per spettatori paganti sia per spettatori abbonati.

La percentuale del 18% va calcolata sull'incasso di ciascuna gara al netto dell'IVA.

La percentuale relativa ai paganti sarà liquidata tra le società dopo la gara. Quella relativa agli abbonamenti sarà liquidata dalla Lega in un'unica soluzione durante la stagione sportiva, in sede di conguaglio abbonamenti.

Nel caso in cui la liquidazione della percentuale relativa agli spettatori paganti da parte della società ospitante non sia stata ancora effettuata trascorsi 30 giorni dalla data di disputa della gara cui la percentuale stessa si riferisce, la Lega darà esecuzione, con effetto immediato, a quanto previsto dall'art. 22, comma 8, del Regolamento della LNP, mediante applicazione delle procedure di prelievo coattivo previste da idoneo mandato deliberato dal Consiglio di Lega nei confronti della società ospitante che non ha ancora provveduto al relativo pagamento.

Quanto previsto al paragrafo precedente si applica anche nel caso di ritardo superiore ai 30 giorni nella liquidazione di quanto dovuto dalla società ospitante a titolo di 18% sui contratti televisivi individuali.



Quota forfettaria a copertura delle spese di trasferta e di soggiorno (art. 30, primo comma, e art. 32, primo comma, Regolamento LNP)

Attesa la desuetudine di tale regola da più anni, si sancisce, anche per la stagione sportiva 2004/2005, la disapplicazione della norma.

Rimborso forfettario delle maggiori spese di trasferta sostenute nel caso di gare in campo neutro (art. 31, terzo comma, Regolamento LNP)

Attesa la desuetudine di tale regola da più anni, si sancisce, anche per la stagione sportiva 2004/2005, la disapplicazione della norma.

Gare di spareggio, play-off e play-out di Serie B TIM, Supercoppa di Lega (art. 33 Regolamento LNP)

L'incasso lordo di ogni gara, al netto degli oneri fiscali, dedotte sia le spese di affitto del campo sia le spese di organizzazione, determinate forfettariamente nel 10% dell'incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due Società in gara.

I prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out di Serie B TIM vengono fissati dalla Lega Nazionale Professionisti.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 SETTEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani